Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 giugno 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 25 maggio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1972
registro n. 18, foglio n. 73

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1435 del 5 aprile 1972 è rettificato nel senso che, fermo restando la motivazione, al maresciallo capo dei carabinieri DI BERNARDO Luigi, nato il 21 giugno 1931 a Moggio Udinese (Udine) è concessa la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria ».

(8244)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., con sede legale in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., con sede legale in Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione dello zucchero e che hanno comportato la cessazione dell'attività dello stabilimento di Bologna, per cui alcuni lavoratori dipendenti sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dall'art. 11 della citata legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla Società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., con sede legale in Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8305)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di gres ceramico operanti in provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8303)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica, operanti nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica, operanti nella provincia di Foggia, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore imballaggi e cartotecnica operanti nella provincia di Foggia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8304)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1972.

Rettifica del decreto ministeriale 16 febbraio 1972 concernente la determinazione del valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati, in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1972, concernente la determinazione del valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Varese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 4 marzo 1972;

Ritenuta la necessità di rettificare nel succitato decreto i valori relativi alle voci riscaldamento e acqua;

Decreta:

Il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da proprietari di fabbricati della provincia di Varese indicato nel decreto ministeriale 16 febbraio 1972, è composto come segue:

Alloggio	L.	3.500	mensili
Luce	»	1.500	»
Riscaldamento	»	3.150	»
Acqua	»	850	»

Roma, addì 12 maggio 1972

p. *Il Ministro*: RAMPA

(8197)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, alla farmacia Solari Federico della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio sito in Chiavari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2261, in data 28 giugno 1958, la farmacia Solari Federico fu autorizzata a produrre nel laboratorio annesso alla farmacia sita in Chiavari (Genova), via Vittorio Emanuele II n. 55 (ora via Martiri della Libertà, 176) la specialità medicinale chimica denominata « Sciroppo al creosoto del Dr. Solari »;

Vista la lettera in data 12 settembre 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla farmacia Solari Federico l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nel laboratorio annesso alla farmacia sito in Chiavari (Genova), via Martiri della Libertà, 176, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2261 in data 28 giugno 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8200)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta dott. Gino Porati s.r.l. dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2046, in data 20 febbraio 1958, la ditta Soc. a r. l. Dott. Gino Porati fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Mario Bianco n. 9, specialità medicinali chimiche;

Visto l'atto notarile in data 2 gennaio 1969 registrato a Milano atti pubblici il 3 gennaio 1969 al n. 250 71/M serie *F* dal quale risulta che la società « Rachelle Laboratoires Italia S.p.a. e Dott. Gino Porati S. r l. » si sono fusi mediante incorporazione della seconda nella prima;

Vista la lettera in data 26 aprile 1971 con la quale la ditta Rachelle Laboratoires Italia S.p.a. predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Dott. Gino Porati S. r. l. incorporata nella Rachelle Laboratoires Italia S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Mario Bianco, 9, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2046 in data 20 febbraio 1958.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8204)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Canforamina della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nella officina farmaceutica sita in Padova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. n. 275 e n. 276, in data 29 luglio 1955, n. 325, in data 8 settembre 1955 e con decreto ministeriale n. 3974 in data 15 marzo 1965, la ditta Canforamina fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Padova, via Vittorio Veneto n. 27, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici limitatamente alle preparazioni di fiale, gocce, sciroppi, confetti, compresse e supposte, nonchè prodotti chimici da usare in medicina;

Vista la lettera in data 6 aprile 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni nelle premesse indicate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Canforamina l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Padova, via Vittorio Veneto, 27, concessa con decreti A.C.I.S. n. 275 e 276 in data 29 luglio 1955, n. 325 in data 8 settembre 1955 e con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, n. 3974.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Padova è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8202)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Also Laboratori S.r.l. della autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3937, in data 3 novembre 1964, la ditta Also Laboratori S. r. l. fu autorizzata a produrre, tra l'altro, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Teano 2/4, specialità medicinali biologiche;

Vista la lettera in data 29 luglio 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407, e 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Also Laboratori S. r. l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Teano, 2/4, concessa con decreto ministeriale n. 3937 in data 3 novembre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8203)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1972.

Indicazione della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro tra gli istituti di credito fondiario ed edilizio e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante provvedimenti per la edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, numero 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale; agevolata e convenzionata;

Visto in particolare l'art. 5, ultimo comma, della citata legge n. 865 il quale stabilisce che, ai fini della predisposizione, da parte del comitato per l'edilizia residenziale, del programma triennale di cui al precedente art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, indichi, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore di tale legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla legge stessa;

Vista la domanda con cui la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ha chiesto di essere designata a compiere le operazioni di mutuo previste dalla cennata legge n. 865, indicando, in via di massima, l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 236036/32-F in data 25 marzo 1972 e n. 246172/32-F, in data 26 marzo 1972, con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 865, altri 67 istituti di credito ed enti, nonchè la Cassa depositi e prestiti;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria, di provvedere all'indicazione della suddetta Direzione generale degli istituti di previdenza, affinchè la stessa possa operare con sollecitudine in conformità a quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865,

e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è indicata ad effettuare le operazioni di mutuo per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa previsti dalla medesima legge n. 865.

Art. 2.

La Direzione generale degli istituti di previdenza effettuerà le operazioni di mutuo previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'osservanza delle vigenti norme che regolano la sua attività.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

(8104)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Force.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica dell'Aso ha chiesto ai sensi dell'art. 10 della citata legge, la classificazione tra le comunali della strada di bonifica « lungo il torrente Pallone e diramazioni per le località Le Case e Santo Stefano » in comune di Force della lunghezza di km. 8 + 220;

Ritenuto che il comune di Force ha espresso, al riguardo, parere sfavorevole;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada in parola possa essere classificata comunale;

Ritenuto che il comune di Force con nota 4 febbraio 1970, n. 262, ha ribadito il proprio parere contrario;

Visto l'atto 5 novembre 1971, n. 798/70, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che la strada di cui sopra sia da classificare comunale;

Ritenuto, quindi, che la strada stessa può essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della citata legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica di cui alle premesse è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Force (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8195)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di mobili per macchine per cucire operanti in provincia di Pavia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8309)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta La Capannuccia S.p.a., di Bagno a Ripoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta La Capannuccia S.p.a., di Bagno a Ripoli (Firenze), per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 aprile 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta La Capannuccia S.p.a., di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 2 novembre 1971.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8308)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.R.E. Industrie riunite eurodomestici, stabilimento di Napoli.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 giugno 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8306)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e nelle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

(8307) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Erogazione di un aiuto comunitario per il lino e la canapa, campagna di commercializzazione 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti d'intervento per il settore del lino e della canapa;

Visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 146 del 4 luglio 1970, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visti i propri decreti del 21 e 22 giugno 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 164 del 1° luglio 1971 e n. 165 del 2 luglio 1971, concernenti la concessione del previsto aiuto comunitario a favore del lino e dalla canapa per le campagne di commercializzazione 1970-71 e 1971-72;

Visti i regolamenti (CEE) n. 802/72 del Consiglio, del 17 aprile 1972, che fissa l'ammontare dell'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1972-73 e n. 1033/72 della commissione, del 18 maggio 1972, che modifica il precedente regolamento (CEE) n. 1195/71 dell'8 giugno 1971, pubblicato nelle « Gazzette Ufficiali » delle Comunità europee, rispettivamente, n. L 94 del 21 aprile 1972 e n. L 117 del 19 maggio 1972;

Considerata l'opportunità di confermare, integrandole, le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario anche per le campagne di commercializzazione 1972-73 e seguenti;

Decreta:

Art. 1.

L'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, è incaricata di provvedere alla erogazione del previsto aiuto a favore del lino e della canapa prodotti nel territorio della Repubblica, con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità stabilite nei provvedimenti comunitari citati nelle premesse e nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

L'ammontare dell'aiuto comunitario per il lino e la canapa, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto, è fissato, per la campagna di commercializzazione 1972-73, nella seguente misura:

135 unità di conto, pari a lire italiane 84.375, per il lino;

115 unità di conto, pari a lire italiane 71.875, per la canapa.

Alla erogazione del predetto aiuto l'A.I.M.A. provvede, su domanda dei produttori interessati e contro presentazione di un « attestato di produzione » da rilasciarsi, previa esecuzione dei necessari accertamenti e controlli, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio o, in sua vece, dal consorzio nazionale produttori canapa.

Art. 3.

I produttori interessati sono tenuti a presentare allo ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in sua vece, al consorzio nazionale produttori canapa, entro il 15 luglio di ciascun anno, una dichiarazione con l'indicazione:

della superficie seminata a lino e/o a canapa, espressa in ettari e are;

degli estremi catastali delle superfici seminate, ovvero indicazioni equivalenti;

della specie botanica e, per il lino, della varietà seminata o, in mancanza, della sua destinazione principale.

Art. 4.

Dopo la raccolta del prodotto di ciascuna campagna di commercializzazione, comunque non oltre il 31 ottobre di ogni anno, gli aventi diritto all'aiuto di cui al precedente art. 2 sono tenuti a presentare all'« Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo » A.I.M.A., tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o il consorzio nazionale produttori canapa, una domanda con l'indicazione:

del cognome, nome, indirizzo e qualifica del richiedente;

della superficie aziendale coltivata a lino e/o a canapa e sua ubicazione (comune, località, ecc.);

delle quantità e varietà di seme impiegate nella coltivazione;

del sistema di conduzione dell'azienda, specificandone il tipo e gli eventuali cointeressati;

dei quantitativi di lino e/o di canapa raccolti;

per il prodotto tuttora di proprietà del richiedente, del magazzino nel quale lo stesso è depositato;

per il prodotto già venduto, delle generalità e dell'indirizzo del primo acquirente.

Alla domanda innanzi specificata dev'essere allegato l'« attestato di produzione » di cui al secondo comma del precedente art. 2 e al successivo art. 5.

Art. 5.

L'« attestato di produzione » richiamato ai precedenti articoli 2 e 4 può essere concesso ai produttori interessati solo a condizione:

che nella superficie per la quale viene richiesto lo aiuto siano stati effettuati i normali lavori di coltivazione;

che sia stato realizzato un raccolto di lino e/o di canapa.

L'attestato in questione, oltre a indicare l'avente diritto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a lino e/o a canapa, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate, nella campagna di commercializzazione cui fa riferimento la domanda dell'interessato o degli interessati, le normali operazioni di coltivazione e semina;

le quantità di prodotto ottenute sull'intera superficie coltivata o, in caso di fondi separati, su ciascun fondo, specificando:

per il lino, le quantità di seme e di tiglio;

per la canapa, le quantità di seme, di verde e di stigliato;

l'importo, in lire italiane, dell'aiuto spettante.

Art. 6.

Una distinta delle « dichiarazioni di semina » delle « domande di aiuto » e degli « attestati di produzione » dev'essere trasmessa mensilmente, a cura degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e del consorzio nazionale produttori canapa, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Di regola l'aiuto può essere concesso solo ai produttori per il lino destinato principalmente alla produzione di semi e per la canapa. Eventuali deroghe al suddetto principio, soprattutto per il lino destinato principalmente alla produzione di fibre, potranno essere accordate, nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, su richiesta delle parti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

(8341)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazione del regolamento giuridico ed economico del personale del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti

Con decreto 27 maggio 1972 del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stata approvata la deliberazione adottata l'11 gennaio 1972 dal comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, contenente la modifica dell'art. 19 del regolamento giuridico ed economico del personale del Consiglio nazionale medesimo.

(8319)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 21 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato da Piergentili Adolfo, cancelliere capo di pretura in servizio presso la pretura di Ancona, avverso la deliberazione della commissione di vigilanza presso la corte di appello di Ancona in data 22 febbraio 1969, con la quale veniva confermato il giudizio complessivo di «distinto» attribuitogli per l'anno 1968 dal pretore di Ancona.

(8318)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Claudio Dominedò, nato a Catania il 3 aprile 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 25 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(8251)

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8385)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale «Fratelli Rosselli» di Firenze, ad accettare una donazione e un legato.

Con decreto n. 1181 del 10 aprile 1972 il prefetto della provincia di Firenze ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale «Fratelli Rosselli» di Firenze, ad accettare una donazione e un legato per l'ammontare di L. 300.000 in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di «Eugenio ed Eugenia Fabrini Delle Stelle».

(8327)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Alghero-Fertilia

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Alghero della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Alghero-Fertilia con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 58 del 3 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(8344)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi specifici applicabili dal 1° febbraio 1972 al 30 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 134/70, n. 153/72, n. 314/72, n. 391/72 e n. 827/72.

(in lire italiane per kg)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio specifico	Supplemento dazio dal 1-2-72 al 14-2-72	Supplemento dazio dal 15-2-72 al 27-2-72	Supplemento dazio dal 28-2-72 al 24-4-72	Supplemento dazio dal 25-4-72 al 30-4-72
35.02		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):					
	04	— essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	399,20	zero	168,75 (*a*)	zero	118,75 (*a*)
	07	— altre	55,75	62,50 (*a*)	61,25 (*a*)	61,25 (*a*)	61,25 (*a*)

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(7926)

Restituzioni applicabili dal 27 aprile 1972 al 14 maggio 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 853/72 e 964/72.

(u.c./100 kg)

Numero della Tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	—
	II. zuccheri greggi:	
	(a) zuccheri canditi	2,42 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 766/68.

(8119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 16 giugno 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	580,95	580,95	581,05	580,95	580,45	580,95	581	580,95	580,95	580,90
Dollaro canadese	595,70	595,70	595,70	595,70	594,50	595,70	595,50	595,70	595,70	595,65
Franco svizzero	152,81	152,81	152,80	152,81	152,20	152,80	152,82	152,81	152,81	152,80
Corona danese	83,58	83,58	83,97	83,58	83,70	83,55	83,59	83,58	83,58	83,55
Corona norvegese	88,90	88,90	89,09	88,90	89 —	88,95	88,85	88,90	88,90	88,85
Corona svedese	122,86	122,86	122,60	122,86	122,20	122,88	122,81	122,86	122,86	122,85
Fiorino olandese	181,58	181,58	181,65	181,58	181,60	181,56	181,59	181,58	181,58	181,85
Franco belga	13,181	13,181	13,24	13,181	13,20	13,18	13,19	13,181	13,18	13,15
Franco francese	115,45	115,45	115,70	115,45	115,70	115,50	115,55	115,45	115,45	115,40
Lira sterlina	1503,35	1503,35	1505,75	1503,35	1508 —	1503,40	1504 —	1503,35	1503,35	1503,30
Marco germanico	183,26	183,26	183,28	183,26	183,475	183,28	183,27	183,26	183,26	183,25
Scellino austriaco	25,2775	25,2775	25,2450	25,2775	25,25	25,27	25,26	25,2775	25,27	25,25
Escudo portoghese	21,49	21,49	21,52	21,49	21,2160	21,48	21,5425	21,49	21,49	21,45
Peseta spagnola	8,992	8,992	8,9875	8,992	8,95	8,99	8,9915	8,992	8,99	8,95
Yen giapponese	1,915	1,915	1,91	1,915	1,90	1,91	1,913	1,915	1,91	1,90

Media dei titoli del 16 giugno 1972

Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,25
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	97 —
» 5 % (Città di Trieste)	96,775
» 5 % (Beni esteri)	96,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,45
» 5,50 % » » 1968-83	96,60
» 5,50 % » » 1969-84	96,75
» 6 % » » 1970-85	100,125
» 6 % » » 1971-86	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1972

Dollaro USA	580,975
Dollaro canadese	595,60
Franco svizzero	152,815
Corona danese	83,585
Corona norvegese	88,875
Corona svedese	122,835
Fiorino olandese	181,585
Franco belga	13,185
Franco francese	115,50
Lira sterlina	1503,675
Marco germanico	183,265
Scellino austriaco	25,269
Escudo portoghese	21,516
Peseta spagnola	8,992
Yen giapponese	1,914

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, riguardante, tra l'altro, l'ampliamento del ruolo tecnico della carriera direttiva del Corpo delle miniere;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971 con il quale sono state approvate le nuove piante organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a trenta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita nella facoltà di ingegneria o istituti superiori equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali, dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in

applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto). Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 5 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre

1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composto di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato, da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova facoltativa di lingua estera (scritta e colloquio) ed in un colloquio nelle materie indicate secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

a) *Giacimenti minerari:*

Il giacimento minerario inteso in senso industriale. Classifica dei giacimenti in base alle caratteristiche principali (minerali e materie utili e stato di aggregazione relativa, forma e giacitura dei corpi mineralizzati). Caratteristiche essenziali dei giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione e coltivazione (forma, volume, tenore medio e tenore locale, granulometria, permeabilità e porosità, caratteristiche meccaniche, pressioni, temperature, ossidabilità, ecc.). Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena e metamorfica. Influenza delle variazioni posteriori, (tettonica, diagenesi, metamorfismo) sulle caratteristiche dei giacimenti. Mezzi e metodi di prospezione con particolare riguardo ai metodi geofisici e geochimici. Campionatura e valutazione economica dei giacimenti.

b) *Arte mineraria:*

Ricerca e coltivazione dei giacimenti di minerali metalliferi e non metalliferi e di prodotti di cava.

Lavorazioni in sotterraneo. Esplosivi. Statica dei vuoti. Armamento. Tracciamento e preparazione. Metodi di coltivazione. Scavo di gallerie e pozzi. Ventilazione ed eduzione. Trasporti ed estrazione. Aria compressa; elettrificazione. Lavorazioni a cielo aperto.

Preparazione e arricchimento dei minerali. Considerazioni economiche. Frantumazione e macinazione. Vagliatura e classificazione. Arricchimento per via fluidogravimetrica, per flottazione, per via magnetica ed elettrostatica. Controllo e previsione dei risultati.

Origine del petrolio e del gas naturale. Condizioni di accumulo dei giacimenti.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Perforazioni esplorative.

Sistema Rotary: potenza e trasmissione, apparecchiature, circolazione, fanghi, condotta di lavoro. Colonne di rivestimento.

Chiusura delle acque: cimentazioni. Carotaggi e diagrafie nei pozzi. Accertamento della produttività di formazioni indiziate. Completamento dei pozzi. Sviluppo del campo.

Caratteristiche dei serbatoi naturali di petrolio e di gas.

Drenaggio degli idrocarburi dalle rocce serbatoio. Caratteristiche di produzione dei pozzi. Erogazione spontanea e suo controllo. Pompaggio. Recupero secondario. Raccolta, deposito e trasporto degli idrocarburi. Tutela del giacimento. Sicurezza dei lavori estrattivi in sotterraneo e a giorno.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie che formano oggetto delle loro prove scritte, verterà sulle seguenti:

Nozioni di legislazione mineraria;

Nozioni di statistica;

Nozioni di diritto amministrativo;

Lingua estera a scelta del candidato tra il francese, l'inglese e il tedesco (traduzione di brani tecnici).

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

Francese, inglese o tedesco. La lingua prescelta dai candidati, indicata nella domanda di ammissione al concorso, dovrà essere diversa da quella scelta per il colloquio obbligatorio.

a) *prova scritta*: la prova consisterà in una traduzione dalla lingua italiana con l'uso del vocabolario, di un brano tecnico;

b) *colloquio*: il colloquio consisterà nella lettura e traduzione di un brano ed in una conversazione in cui i concorrenti dovranno dare prova di conoscere completamente la lingua estera facoltativa prescelta.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 11 e 12 ottobre 1972 con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

Le prove facoltative di lingua estera avranno luogo in Roma il giorno 13 ottobre 1972 con inizio alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, piano 1°, stanza 31.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esserre muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova obbligatoria saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Per la prova scritta facoltativa di lingua estera saranno assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato. Dovranno in ogni caso, allegare le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa di lingua estera non potranno ottenere l'ammissione al relativo colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 delle legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ingegneri in prova (parametro 218) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina ad ingegnere se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere in prova sara corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata, ai sensi dell'art. 26 della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 19.

Il Ministero ha la facoltà di far compiere agli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico che rivestano la qualifica di ingegnere, un corso di perfezionamento teorico e pratico della durata di uno o due anni presso facoltà o scuola superiore delle miniere, in Italia o all'estero da designarsi dal Ministero stesso.

Al termine di ciascun anno di corso, i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Ministro: Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1972
Registro n. 8, *foglio n.* 236

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (*concorsi*) Via Molise, 2 00100 Roma

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il e residente in chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (3);

f) di non avere prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e stata determinata dalle seguenti cause .);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (4);

h) di scegliere la lingua (5) per il colloquio obbligatorio;

i) di voler sostenere la prova facoltativa scritta con relativo colloquio di lingua (6);

l) di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data

Firma

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) Indicare francese o inglese o tedesco.

(6) Indicare, tra quelle comprese nel programma, una lingua diversa da quella prescelta per il colloquio obbligatorio.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8300)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Il supplemento straordinario al n. 5 (maggio 1972) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 15 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1972, registro n. 14, foglio n. 349, che approva le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca, indetto con decreto ministeriale 22 novembre 1969.

(8322)

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Marche, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 dicembre 1971, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di scrittura;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Decreta:

Il decreto ministeriale 9 agosto 1971, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, sessione anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 dicembre 1971, è rettificato come segue:

al n. 6 della graduatoria, al posto di:
« Cerrutti Paolo » leggasi « Cerruti Paolo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8180)

Modifica all'elenco degli assistenti di gastroenterologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971 che predispone l'elenco degli assistenti di gastroenterologia idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco medesimo a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 5 novembre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco degli assistenti di gastroenterologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1971 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
108. Piccolotti Giuseppe	Ancona 21 settembre 1939							si

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di gastroenterologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8174)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.